
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1° e 2 dicembre 2022 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2022)
---	---	---

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE REGIONI A
STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(OTTOBRE – NOVEMBRE 2022)**


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1° e 2 dicembre 2022</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2022)</p>
---	--	--

Indice delle pronunce

1. Corte costituzionale, sentenza 21 ottobre 2022, n. 216.....
 Esame della pronuncia
 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L’esame nel merito: La norma regionale contrasta con la disciplina statale in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.....

2. Corte costituzionale, ordinanza 17 novembre 2022, n. 232

3. Corte costituzionale, sentenza 21 novembre 2022, n. 233
 Esame della pronuncia
 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L’esame nel merito: Illegittimità della norma regionale che utilizza entrate del settore sanitario per la copertura di spese non sanitarie

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1° e 2 dicembre 2022
		Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2022)

1. Corte costituzionale, sentenza 21 ottobre 2022, n. 216

MATERIA	Energia
OGGETTO	Art. 4, commi 17 e 18, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 18, lettere a), d) e f), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato l'art. 4, commi 17 e 18, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali).

2. L'ESAME NEL MERITO: LA NORMA REGIONALE CONTRASTA CON LA DISCIPLINA STATALE IN MATERIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

L'analisi della Corte si concentra sulle contestazioni sollevate sull'art. 4, commi 17 e 18, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021, che avrebbero posto limiti e condizioni all'installazione di impianti fotovoltaici nel territorio della Regione.

In particolare, è stato contestato che il comma 17 dell'art. 4 della legge regionale friulana, individuando una serie di aree inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW, si porrebbe in primo luogo in contrasto con i principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», e dunque con l'art. 117, terzo comma, Cost. Tali principi si ricaverebbero dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dalle linee guida da esso previste. Inoltre, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con i «principi generali di cui al mutando quadro normativo statale», delineato dalla legge delega n. 53 del 2021 e dal d.lgs. n. 199 del 2021, attuativo della delega; dal che discenderebbe un diverso profilo di violazione dello stesso art. 117, terzo comma, Cost. Più precisamente, la disciplina impugnata anticiperebbe di fatto i contenuti del decreto interministeriale previsto dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, che dovrà dettare principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti.

Circa il primo profilo, la Regione ha eccepito preliminarmente la non vincolatività delle linee guida nei propri confronti. Le competenze in materia di energia della Regione



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 1° e 2 dicembre 2022

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2022)

autonoma Friuli-Venezia Giulia sarebbero infatti specificamente regolate dalle norme di attuazione dello statuto speciale, e segnatamente dal d.lgs. n. 110 del 2002.

L'eccezione non è stata ritenuta fondata. È stato evidenziato che la giurisprudenza della Corte ha già più volte affermato, rispetto alla generalità delle regioni, che «la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” (art. 117, terzo comma, Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle menzionate linee guida (ex plurimis, sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018)» (sentenza n. 177 del 2021). Con riferimento alle stesse linee guida, inoltre, è stato costantemente ricordato che esse, «approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto “costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria” (sentenza n. 86 del 2019). Nell'indicare puntuali modalità attuative della legge statale, le linee guida hanno “natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018)” (sentenza n. 106 del 2020)» (ancora, sentenza n. 177 del 2021 e sentenza n. 77 del 2022).

La Corte ha ricordato che questi principi sono stati ritenuti applicabili anche nei confronti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dalla sentenza n. 148 del 2019. In quell'occasione, è stato evidenziato che, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «lo statuto speciale di autonomia non prevede, in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, alcuna competenza legislativa» e che «[o]pera, pertanto, la clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)». Nella medesima pronuncia si è altresì chiarito che il legislatore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è «parimenti tenuto al rispetto delle norme fondamentali della materia, quali poste dalla normativa statale». Tali conclusioni sono state ribadite anche in questa sede.

Ciò posto, ad avviso della Corte, la disposizione impugnata si è posta effettivamente in contrasto con la disciplina disegnata dalle linee guida.

È stato sottolineato che il paragrafo 17 delle linee guida dispone che «le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3». Tale individuazione deve avvenire «attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione».

In proposito, è stato evidenziato che, sulla base di tale disciplina, la Corte ha già più volte affermato che «[l]a dichiarazione di inidoneità deve [...] risultare quale provvedimento finale di un'istruttoria adeguata volta a prendere in considerazione



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 1° e 2 dicembre 2022

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna
Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre –
Novembre 2022)

tutta una serie di interessi coinvolti», e che «[i]n ogni caso l'individuazione delle aree non idonee deve avvenire a opera delle Regioni attraverso atti di programmazione» (sentenza n. 86 del 2019); cosicché «[u]na normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011)» (sentenza n. 177 del 2021).

Dunque, la Corte ha ritenuto che, anziché procedere a tale selezione nei modi indicati, la Regione autonoma ha invece stabilito con legge l'inidoneità generalizzata di tutte le aree elencate, ponendosi così in contrasto con le univoche indicazioni contenute nelle linee guida. Infatti, è stato evidenziato che l'incompatibilità della disposizione impugnata con il paragrafo 17 delle linee guida, ritenute principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», vincolanti anche per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ne determina l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.


Inoltre, la Corte ha ritenuto che non fosse necessario valutare se la disposizione medesima si ponga altresì in contrasto con la nuova disciplina prevista dalla legge n. 53 del 2021 e dal successivo d.lgs. n. 199 del 2021; peraltro, il predetto decreto legislativo non era stato ancora emanato al momento dell'entrata in vigore della disposizione regionale impugnata, e a sua volta rimanda a decreti interministeriali ancora non adottati. Inoltre, è stato ritenuto che, per converso, non avesse alcun rilievo accertare se e in che misura la disciplina anticipi taluni aspetti del nuovo quadro normativo statale di riferimento nella materia, trattandosi per l'appunto di un quadro normativo oggi ancora non compiutamente definito.

Al riguardo, è stato sottolineato, altresì, che non potesse assicurare la sua compatibilità con la Costituzione nemmeno la natura transitoria della disposizione, che si evince dal non impugnato comma 16 dello stesso art. 4, ai sensi del quale, tra l'altro, i commi 17 e 18 «trovano applicazione sino al compimento, a cura della Regione, degli adempimenti previsti dalla disciplina statale attuativa della legge [n. 53 del 2021]». Nelle more di tale complesso procedimento, infatti, resta pienamente operante il quadro normativo previgente, imperniato sul paragrafo 17 delle linee guida invocato quale parametro interposto, la cui violazione da parte della disposizione impugnata, per quanto sopra osservato, è stata ritenuta accertata.

Sono state poi impugnate le disposizioni di cui alle lettere a), d) e f) del successivo comma 18 del medesimo art. 4 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021.

Il comma 18, mantenendo ferme le esclusioni di cui al comma 17 sopra esaminate, individua una serie di condizioni cui è subordinata la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW.

Anche in questo caso, le contestazioni si sono concentrate sulla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., osservando in sostanza che le prescrizioni impugnate si porrebbero in contrasto con il descritto procedimento delineato dalle linee guida, introducendo di fatto divieti di installazione di nuovi impianti non previsti dalle medesime, precludendo

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1° e 2 dicembre 2022</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2022)</p>
---	--	--

così la valutazione puntuale e in concreto degli interessi in conflitto da parte dell'autorità amministrativa competente.


La Corte ha recentemente affermato che, sulla base del quadro normativo delineato dalle linee guida, nella materia del sostegno alla produzione di energia derivante da fonti alternative, non può riconoscersi alle regioni il potere di provvedere autonomamente, per legge, «“alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa” (sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298 del 2013 e n. 308 del 2011), né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)» (sentenza n. 121 del 2022).

Invero, è stato rilevato che, attraverso le linee guida, adottate in Conferenza unificata in attuazione del principio di leale collaborazione, lo Stato e le regioni hanno congiuntamente definito una serie di criteri funzionali alla individuazione di punti di equilibrio sostenibili fra un largo spettro di interessi: il rispetto dei «vincoli imposti dalla normativa dell'Unione europea, così come degli obblighi assunti a livello internazionale; la tutela del paesaggio e del territorio; la necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale ai soggetti privati interessati alla realizzazione degli impianti.

È stato, quindi, evidenziato che ampio spazio è riconosciuto all'autonomia delle regioni a valle delle linee guida. Ciò che invece, nel vigore dell'attuale quadro normativo, non è consentito alle regioni è dettare direttamente per legge criteri generali per la localizzazione degli impianti, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione statale e dalle stesse linee guida: ancor più quando tali criteri si risolvano, in pratica, in divieti assoluti di concedere autorizzazioni in singole porzioni del territorio regionale, come accade con riferimento alle previsioni di cui alla lettera d).


La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 18, lettere a), d) e f), anche in questo caso per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1° e 2 dicembre 2022 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2022)
---	---	---

2. Corte costituzionale, ordinanza 17 novembre 2022, n. 232

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	Art. 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)
RICORRENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1° e 2 dicembre 2022
		Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2022)

3. Corte costituzionale, sentenza 21 novembre 2022, n. 233

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	Art. 6 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale)
RIMETTENTE	Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale); 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La norma oggetto di impugnazione è stata l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, in riferimento, complessivamente, agli artt. 32, 81, sesto comma, 117, secondo comma, lettere e) ed m), e 119, primo, quarto e sesto comma, Cost.

2. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA REGIONALE CHE UTILIZZA ENTRATE DEL SETTORE SANITARIO PER LA COPERTURA DI SPESE NON SANITARIE

La Corte esamina la norma oggetto di impugnazione, l'art. 6 della reg. Siciliana n. 3 del 2016, che nella sua formulazione originaria, stabilisce che «[a] decorrere dall'esercizio finanziario 2016, per il finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana dell'importo annuo di 127.850 migliaia di euro, è autorizzato l'utilizzo di una quota del Fondo sanitario». La norma statale ivi citata ha autorizzato lo Stato ad anticipare alle Regioni Lazio, Campania e Molise e alla Regione Siciliana «la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005»; in forza del successivo comma 47, le regioni interessate «sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute» con le quali (comma 48) «provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente».

Il rimettente contesta l'inserimento nel cosiddetto "perimetro sanitario" (da individuare nel bilancio ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011) di



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 1° e 2 dicembre 2022

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2022)

una spesa ritenuta estranea, in quanto relativa all'ammortamento del prestito ottenuto dal MEF e oggetto della previsione di cui all'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016. La Corte, preliminarmente, disattende la prospettazione della sopravvenuta "cessazione della materia del contendere" derivante dalla abrogazione della norma operante dal 1° gennaio 2022 (effettuata dall'art. 113, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021) in quanto la questione è relativa al risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2019.

Ulteriormente la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, quarto e sesto comma, Cost.

Passando all'esame del merito, la Corte effettua la ricostruzione del quadro normativo. L'art. 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007, richiamata da quella regionale censurata, è stata espressamente adottata in attuazione di accordi sottoscritti tra lo Stato, le Regioni Lazio, Campania, Molise e la Regione Siciliana, i cui servizi sanitari si presentavano in gravi difficoltà. Con tale norma si è dunque prevista una notevole anticipazione di liquidità per estinguere i debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005. La norma si collega al precedente art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 23 del 2007 con cui lo Stato ha stabilito un concorso straordinario nel ripiano dei disavanzi sanitari del periodo 2001-2005, per quelle regioni non più in grado di sanarli autonomamente.

Il quadro normativo sovra rappresentato evidenzia la situazione altamente deficitaria della sanità di alcune Regioni.

L'accordo sottoscritto con la Regione Siciliana il 31 luglio 2007 prevede all'art. 1, comma 4, che, a fronte del prestito statale, la Regione si impegni a versare annualmente e per trenta anni, a decorrere dal 2008, a titolo di rimborso allo Stato, l'importo ivi indicato, «specificamente individuato e finalizzato nel bilancio regionale» e all'art. 6, comma 1, lettera d), l'impegno della Regione ad adottare «il provvedimento legislativo relativo alla copertura pluriennale del prestito previsto da parte dello Stato», a pena di nullità dell'accordo. La Regione Siciliana ha adempiuto con l'art. 7 della legge della Regione Siciliana 21 agosto 2007, n. 17 che ha autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'impegno trentennale di 185 milioni di euro da versare annualmente in entrata del bilancio dello Stato e per la copertura ha previsto, al comma 5, «una quota annuale di pari importo del gettito derivante dalle tasse automobilistiche di spettanza regionale». Dal 2010 al 2015 la Regione Siciliana ha erogato la rata annua utilizzando quote del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), avvalendosi della previsione speciale che ha consentito alle regioni in piano di rientro, d'intesa con il Governo, di impiegarle «a copertura dei debiti sanitari [...] nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE» (art. 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191).

Successivamente la copertura è stata effettuata con la norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016 che ha autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, l'utilizzo di una quota del Fondo sanitario per il finanziamento delle quote residue del prestito a suo tempo sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La Corte ritiene fondata la questione sollevata sull'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, che



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 1° e 2 dicembre 2022

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2022)

richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, «un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale», al dichiarato «fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti» di programmazione finanziaria sanitaria, garantendo «separata evidenza» delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella sezione A) «[e]ntrate» (lettera a), indica il «finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante» dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera a) della sezione B) «[s]pesa», la «spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA [...]».

Le condizioni previste dal citato art. 20 sono indefettibili con impossibilità di destinare risorse correnti, allocate in bilancio per i LEA, ad altre spese anche sanitarie ma diverse, con l'unica eccezione, prevista dall'art. 30, comma 1, terzo periodo, dello stesso d.lgs. n. 118 del 2011, a favore di regioni che, gestendo «in maniera virtuosa ed efficiente le risorse correnti destinate alla garanzia dei LEA», nonché «conseguendo sia la qualità delle prestazioni erogate, sia i risparmi nel bilancio», «poss[on]o legittimamente mantenere i risparmi ottenuti e destinarli a finalità sanitarie più ampie» (sentenza n. 132 del 2021).

La disposizione censurata non è riportabile a tale eccezione, in quanto prescinde completamente sia dall'ipotesi di utilizzo di risparmi conseguenti a una gestione virtuosa, sia da finalità sanitarie. L'utilizzo del fondo sanitario per finanziare le quote residue del prestito ottenuto dal MEF da regioni in piano di rientro, evidenzia che mentre il fondo utilizzato attiene al settore sanitario, esso copre spese non sanitarie, in quanto attinenti ad un rimborso dovuto allo Stato e non più ai fornitori del servizio sanitario, considerato che tale rimborso risponde ad una logica solo finanziaria. La rata oggetto della norma regionale non rientra neanche nella tipologia elencata alla lettera c) della sezione B) «[s]pesa» di cui al comma 1 del richiamato art. 20 («spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso»), in quanto la spesa di ammortamento del debito non è equivalente alla copertura del disavanzo sanitario che consiste nell'esposizione del Servizio sanitario nazionale verso i fornitori. La spesa per il finanziamento del disavanzo sanitario andrebbe pertanto coperta dalla corrispondente tipologia di entrata, alimentata dalla leva fiscale regionale.

Si realizza, pertanto, una diminuzione delle risorse per i LEA, ampliando la capacità di spesa del settore non sanitario, sul quale invece dovrebbe gravare l'onere per l'ammortamento del prestito. In tal modo si correla una entrata sanitaria (il fondo sanitario) a una spesa estranea a questo ambito, alterando così la struttura del perimetro sanitario prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La Corte ritiene altresì fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto, disattendendo le regole contabili del perimetro sanitario, all'onere per la restituzione del prestito allo Stato è stata data copertura con le specifiche risorse ordinarie destinate alle spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei LEA, distraendole così dalla loro originaria finalità.

(sintesi di Carlo Sanna)